



# CITTÀ DI BOJANO

Provincia di Campobasso

*Numero Registro Generale 125*  
**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**ORIGINALE**

Numero 10 del 15-12-2014  
**OGGETTO: MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO PRIVATO - ANNO 2014/2015**  
REGIONE MOLISE  
Ex Azienda Sanitaria Locale  
Macellazione Dei Suini Ad Uso Privato

## IL SINDACO

### VISTI:

- L'articolo 13 del REGOLAMENTO di Vigilanza Sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20 Dicembre 1928, n. 3298;
- L'ORDINANZA del Ministero della Sanità del 30 Ottobre 1958;
- Il DECRETO del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 Novembre 1978;
- Il DECRETO LEGISLATIVO 1 Settembre 1998, n. 333 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento;
- La CIRCOLARE dell'Assessorato Regionale alla Sanità – Settore di Medicina Veterinaria – n. 98.1.VET del 23 Novembre 1998;
- Il REGOLAMENTO CE n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le disposizioni di cui al punto 2.2, Titolo I, Capitolo A dell'allegato III;
- Il REGOLAMENTO CE n. 1069/2009;
- Il REGOLAMENTO CE n. 142/2011;
- I REGOLAMENTI CE n. 853 e n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il REGOLAMENTO CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il REGOLAMENTO CE n. 2075/2005 della Commissione del 5 Dicembre 2005 e successive modifiche;
- La DELIBERA di GIUNTA REGIONALE n. 158 del 21 marzo 2011 con la quale sono state fissate le tariffe dei compensi delle prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati dai sanitari dipendenti dai servizi ed Unità Operative dell'Area della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale;
- La CIRCOLARE del Servizio di Medicina Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 05/2009 – protocollo n. 17646/09 del 21/12/2009 avente per oggetto "Regolamento CE n. 2075/2005 e s.m.i. – D.G.R. n. 56/2008 – Nota n. 15306 del 05/11/2009 (macellazione ad uso privato dei suini). Procedure operative per la ricerca della trichina nelle carni";

### RILEVATO che :

1. la macellazione a domicilio deve riguardare solo ed esclusivamente animali della specie **SUINA** che l'interessato ha allevato in proprio e per l'esclusivo fabbisogno alimentare del suo nucleo familiare e che può interessare un massimo di 2 (DUE) suini all'anno per nucleo familiare, fino ad un massimo di 4 (QUATTRO) per famiglie particolarmente numerose;
2. l'allevamento di suini costituiti da più di un capo necessita della preventiva registrazione nella banca dati nazionale delle aziende zootecniche istituita ai sensi del D.P.R. n. 307/96;
3. le carni di suini macellati a domicilio **NON** possono essere commercializzate ovvero non possono essere oggetto di cessione a scopo di lucro né come carni fresche né sotto forma di prodotti a base di carne;

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare la macellazione dei suini destinati esclusivamente al consumo familiare;

## ORDINA

E' consentita, per la corrente stagione **2014/2015 (15 dicembre 2014 - 7 marzo 2015)**, la macellazione dei suini a domicilio da parte dei privati interessati, le cui carni sono destinate esclusivamente al consumo e trasformazione nel proprio nucleo familiare, alle seguenti condizioni:

1. Coloro che intendono avvalersi di tale concessione sono tenuti a comunicarlo, almeno 2 (DUE) giorni prima al Servizio Veterinario ASReM ex Zona di Campobasso Tel. 0874 409990, in modo da programmare la visita sanitaria;
2. la visita sanitaria verrà effettuata, a cura del Servizio Veterinario ASReM ex Zona di Campobasso;
3. L'interessato, a seguito della comunicazione di cui al punto 1 sopra citato, dovrà impegnarsi a:
  - a. effettuare detta macellazione in luoghi **NON** aperti al pubblico e **NON** in ambito urbano;
  - b. in locali e con attrezzature ed utensili in buone condizioni igienico - sanitarie, utilizzando solo acqua con caratteristiche di potabilità;
  - c. non spandere liquami e contaminare fossi e corsi d'acqua;
  - d. smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
  - e. sottoporre a controllo ispettivo le carni dei capi macellati da parte del Veterinario ASREM;
  - f. sottoporre ad esame trichinoscopico, a totale suo carico, presso un laboratorio accreditato le carni di ogni suino macellato ed a comunicarne l'esito al Servizio Veterinario;
  - g. a portare presso **una postazione per la visita sanitaria riportata nella tabella allegata**, i seguenti visceri interni: LINGUA, TONSILLE, ESOFAGO, TRACHEA, CUORE E POLMONI, DIAFRAMMA, FEGATO, RENI E MILZA.
4. L'importo da corrispondere al Servizio Veterinario territoriale competente per ogni suino macellato, così come stabilito al codice 3.24 del Tariffario unico regionale di cui alla D.G.R. n. 158/2011, è di € 10,54 (dicesi Euro Diecivirgolacinquantaquattro) a capo (escluso esame trichinoscopico), oltre ai diritti ENPAV (2%) tot. € 10,75 e deve essere effettuato sul c.c.p. n. 13179866 intestato a ASReM – DIPARTIMENTO UNICO DI PREVENZIONE;
5. Al fine di ottimizzare il servizio delle visite ispettive da parte del Servizio Veterinario territoriale, è opportuno che i privati possessori di più suini da macellare facciano coincidere la macellazione degli stessi suini in un'unica giornata;
6. In caso di macellazione d'urgenza, di evidenti segni di sospetta malattia oppure qualora nella carcassa o sulle viscere vi fossero segni che deviano dalla normalità avvisare immediatamente il Servizio Veterinario territoriale competente e tenere tutto a sua disposizione;
7. Non utilizzare le carni prima che abbiano subito, con esito favorevole, la prescritta visita sanitaria, a seguito della quale il Sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare. Tale obbligo è esteso, come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 Novembre 1978, alle carni di suini allevati allo stato brado ed alle carni di cinghiale, qualunque ne sia la provenienza e la destinazione, ed alle carni di altri animali di cui è consentita la cattura;
8. **E' TASSATIVAMENTE VIETATA:**
  - ⇒ la macellazione a domicilio di specie animali diverse da quella suina;
  - ⇒ la macellazione dei suini **per conto terzi** al di fuori dei macelli autorizzati;
  - ⇒ la **commercializzazione** a qualsiasi titolo delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da essi derivati;
9. In considerazione del continuo pericolo rappresentato dalla Trichinosi silvestre nella nostra Regione, evitare che le volpi ed altri carnivori selvatici, dopo l'uccisione, vengano abbandonati nelle campagne o lasciati in pasto ai carnivori domestici, con l'invito a consegnare le carcasse al Servizio Veterinario territoriale per i successivi esami sanitari;
10. La macellazione **NON AUTORIZZATA** è punita con una sanzione amministrativa e con il sequestro e la distruzione delle carni;
11. I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno soggetti alle pene stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.



IL SINDACO  
DOTT. ANTONIO SILVESTRI

*Antonio Silvestri*